

COLLEGIO DI NAPOLI - DEC. N. 11523/18 – PRES. CARRIERO – REL. MAIMERI
Strumenti di pagamento – bonifico - storno per frode sospetta – presupposti –
legittimità (d. lgs. n. 11/2010, artt. 9, 11, 17, 20)

Nei casi in cui la Banca accrediti l'importo di un bonifico sulla base di una provvista che accerti essere stata fraudolentemente costituita, legittimamente dispone lo storno dell'importo anche prescindendo dal consenso del beneficiario, al quale peraltro deve essere fornito tempestivo avviso della vicenda (MDC).

FATTO

Il ricorrente, di professione avvocato, attendeva da tempo un pagamento da parte di una azienda cliente, nei confronti della quale aveva preannunciato anche un'azione legale. Il 27 febbraio 2017 detta società comunicava di aver effettuato il pagamento delle somme richieste a mezzo bonifico bancario sul c/c del ricorrente, per cui chiedeva quietanza liberatoria e la riconsegna della documentazione relativa alle pratiche seguite. In pari data, si recava presso una filiale dell'intermediario ove si accertava dell'intervenuto accredito di un bonifico di € 65.000,00 del quale risultava sia la disponibilità contabile, che liquida ed effettiva sul conto. All'esito di tale verifica, provvedeva quindi ad inviare quietanza parziale alla società assistita restituendole la documentazione richiesta. Continuava quindi ad utilizzare il proprio c/c per varie operazioni, verificando la disponibilità sul conto corrente dell'importo inviato con il bonifico menzionato.

Tuttavia in data 2 marzo 2017, nel compiere un'operazione di sportello, si avvedeva che il "saldo disponibile" era stato defalcato della somma di € 65.000,00, peraltro ancora figurante come "saldo contabile". Il 3 marzo 2017 richiedeva un estratto conto, dal quale risultava una voce "storno scritture" priva di ulteriori specificazioni, riferita al bonifico in questione, a giustificazione dell'addebito della somma di € 65.000,00 sul conto. In pari data provvedeva ad informare dell'accaduto la società, a mezzo raccomandata a/r, intimandole l'immediato pagamento di quanto dovuto; essa tuttavia sosteneva di aver già pagato tramite il bonifico di che trattasi, giuste contabili in suo possesso.

Il ricorrente provvedeva ad inviare formale reclamo all'intermediario segnalando l'illegittimità dell'operazione di storno del bonifico, effettuata senza alcun preavviso. In esito al reclamo l'intermediario rispondeva che "lo storno è stato richiesto dalla Banca ordinante con causale: importo non dovuto", risposta ritenuta dal ricorrente, né chiara, né soddisfacente.

In sede di controdeduzioni, parte resistente precisa che, in data 27 febbraio 2017, il ricorrente riceveva un bonifico, quale compenso per servizi professionali forniti e che in pari data aveva effettivamente verificato il saldo del conto corrente, riscontrando l'accredito della somma spettante. L'1 marzo 2017 l'ammontare del bonifico veniva però stornato a seguito dell'iniziativa della banca ordinante, che nel frattempo aveva presentato denuncia per frode, in relazione a fondi accreditati sul conto della società disponente, con due disposizioni di incasso estero andate insolute. Precisa che l'accredito dei fondi sul conto del beneficiario è stato eseguito in ottemperanza al d.lgs. n. 11/2010, art. 20 commi 1 e 2, che regola la corretta esecuzione ed accredito degli ordini di pagamento impartiti dal titolare dello strumento di pagamento, mentre per la successiva revoca l'intermediario richiama l'art. 17 comma 6 del suddetto decreto.

Il ricorrente dunque è risultato beneficiario di fondi trasferiti in frode: infatti, come indicato nella denuncia dal preposto alla filiale ordinante, la disposizione di pagamento era stata effettuata con modalità "urgente" in coincidenza con l'accredito sul conto corrente bancario dei suddetti bonifici provenienti dall'estero successivamente andati insoluti per indisponibilità dei fondi. In particolare, emergeva che il legale rappresentante della società aveva disposto anche una serie di altri ordini di pagamento non appena riscontrata sul conto bancario la liquidità degli importi trasferiti in frode. Nel momento in cui l'intermediario disponente accertava la perdita generata dagli insoluti, denunciava immediatamente l'accaduto all'A.G. richiedendo l'annullamento di tutte le disposizioni alle banche riceventi al fine di scongiurare una perdita considerevole. Alla luce di quanto precisato, l'intermediario convenuto vincolava le somme in data 27 febbraio 2017, per poi procedere allo storno definitivo in data 1° marzo 2017 a seguito delle verifiche espletate e sulla base della documentazione ricevuta dall'altro intermediario coinvolto.

Osserva in particolare che il ricorrente ha avuto di fatto la disponibilità dell'ammontare solo per poche ore, poiché dopo l'apposizione del vincolo di cui sopra, l'importo scompariva già dal saldo disponibile del c/c. Tale circostanza consente di escludere che egli possa aver subito conseguenze e disagi per pagamenti non onorati, proprio in virtù della celerità con cui si è proceduto alla rettifica richiesta. Inoltre rileva che non è stato necessario richiedere il consenso del ricorrente per procedere alla restituzione dell'importo in un primo momento accreditato, in quanto la somma è stata richiamata per frode tramite la ricezione di un messaggio interbancario, che, accompagnato da apposita richiesta dell'ordinante e dalla relativa denuncia all'A. G., rappresenta un presupposto idoneo e sufficiente per procedere al corretto ripristino di provvista indebitamente trasferita ai danni della banca di traenza. Precisa altresì che la modalità di effettuazione del suddetto storno è conforme a quanto previsto dal comma 7 dell'art. 31 del Contratto Quadro del conto corrente e sottolinea che la revoca del bonifico rappresenta altresì una misura di tutela nei confronti del ricorrente, che altrimenti avrebbe potuto trovarsi inconsapevolmente esposto ad eventuali azioni giudiziarie e pretese risarcitorie della banca per far fronte alla perdita subita a seguito dell'attività denunciata.

Aggiunge infine che, a seguito delle verifiche effettuate, ha riscontrato i riferimenti di un procedimento penale a carico del titolare della società ordinante il bonifico e nell'ambito di questo procedimento ha ricevuto dall'A.G. una richiesta di accertamenti giudiziari per due IBAN, tra cui quello del ricorrente. Per detta ragione chiede dichiararsi l'improcedibilità del presente ricorso, secondo quanto sancito dal par. 4 della Sez. I delle Disposizioni Banca d'Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, che stabilisce che non possono essere proposti ricorsi inerenti a controversie già sottoposte all'autorità giudiziaria.

In relazione alle rispettive argomentazioni, il ricorrente richiede la restituzione dell'intero importo relativo al bonifico illegittimamente stornato, pari ad € 65.000,00.

Parte convenuta osserva che, sulla base della documentazione reperita, emerge che per i fatti in contestazione sussiste un procedimento di natura penale, dal quale conseguirebbe l'improcedibilità del presente ricorso. In ogni caso conclude chiedendo il rigetto del ricorso medesimo, attesa la natura fraudolenta della disposizione di pagamento.

DIRITTO

1. Preliminarmente il Collegio osserva che il ricorrente, pur qualificatosi come consumatore, agisce per l'ottenimento di un credito derivante dall'attività professionale di

avvocato, e pertanto deve essere riqualficato come non consumatore e quindi la controversia *de qua* assoggettata al Collegio in questa composizione.

2. L'intermediario precisa che, sulla base della documentazione fornita, emergerebbe che per i fatti in contestazione sussiste un procedimento di natura penale, dal quale conseguirebbe l'improcedibilità del presente ricorso, secondo quanto sancito dal par. 4 della sez. I delle Disposizioni Banca d'Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, che stabilisce: "non possono essere inoltre proposti ricorsi inerenti a controversie già sottoposte all'autorità giudiziaria". La questione è stata trattata, *ex multis*, dalla decisione n. 3667 del 21 aprile 2016, in cui si legge: "lo stesso Collegio di coordinamento di questo Arbitro ha avuto modo di chiarire a tale riguardo che 'la soluzione che appare più conforme alla lettera ed allo spirito delle disposizioni della Banca d'Italia è quella di escludere l'ammissibilità del ricorso all'ABF in tutti i casi in cui la controversia sia stata già sottoposta alla cognizione dell'autorità giudiziaria, penale, senza che abbia alcun rilievo se sia avvenuta o possa avvenire la costituzione di parte civile, e anche se tra le due controversie sussiste una connessione impropria, cioè una comunanza parziale e non una identità delle domande, come insegna la costante giurisprudenza di legittimità' (cfr decisione n. 3961/2012). Da ciò deriva che è sufficiente che i fatti storici sottoposti all'attenzione dell'ABF coincidano con quelli su cui verte l'indagine della Procura della Repubblica competente (pur laddove sia diversa la prospettiva qualificatoria dei fatti stessi), avuto riguardo alla necessità di evitare conflitti e distonie tra quanto sia accertato dall'ABF e quanto sia accertato nell'ambito di un procedimento giudiziale penale o civile". Al Collegio però non è stata fornita alcuna evidenza che alla denuncia abbia fatto seguito un procedimento e che a questo procedimento sia stato assegnato un numero e un protocollo da parte del giudice che l'ha ricevuto, sicché esso non ritiene che possa versarsi in un'ipotesi di litispendenza tale da dichiarare irricevibile il ricorso.

3. Venendo al merito della vicenda, il ricorrente ha prodotto una lista di movimenti del proprio conto corrente dai cui è possibile riscontrare la disposizione di bonifico accreditata in data 27 febbraio 2017 e stornata l'1 marzo successivo, per un importo di € 65.000,00.

Parte resistente afferma che lo storno è stato effettuato nel momento in cui l'intermediario ordinante - riscontrati gli insoluti - ha denunciato l'accaduto all'Autorità Giudiziaria e contestualmente richiesto l'annullo di tutte le disposizioni effettuate in favore delle banche riceventi, prevenendo una perdita complessiva di € 504.006,20. Essa ha vincolato le somme in data 27 febbraio 2017, per poi procedere allo storno definitivo in data 1° marzo 2017, una volta ultimate le verifiche sulla base della documentazione ricevuta dall'ordinante. Produce inoltre la richiesta dell'intermediario disponente di revoca del bonifico disposto a favore del ricorrente datata 27 febbraio 2017: "la presente per chiederVi di bloccare l'accredito del bonifico di euro 65.000,00 (...) per sospetta frode a nostro danno".

Proprio il motivo della richiesta di blocco/storno (la frode) ha reso non necessario ottenere il consenso del ricorrente per la restituzione dell'importo accreditato, essendo stata la somma, per l'appunto, richiamata per frode tramite la ricezione di un messaggio interbancario accompagnato da apposita richiesta della banca ordinante e dalla denuncia all'Autorità Giudiziaria, presentata dal direttore della banca presso cui la società disponente intratteneva il rapporto di c/c. Effettuata la verifica sugli insoluti in senso negativo, l'intermediario disponente ha chiesto a parte convenuta di procedere allo storno del bonifico e la stessa ha provveduto in tal senso.

Quanto alla documentazione prodotta, il Collegio precisa che il ricorrente non produce fatture o altri documenti contabili giustificativi del pagamento delle prestazioni professionali, pur essendo detti documenti citati nelle lettere allegare al ricorso. Nessuna delle parti deposita la documentazione contrattuale del conto corrente ma parte resistente afferma che la modalità di effettuazione dello storno è conforme a quanto previsto dal comma 7 dell'art. 31 del Contratto Quadro del conto, per cui, "nel caso di richiesta di revoca per bonifico fraudolento, [l'intermediario], in presenza di Conto con saldo disponibile sufficiente ad eseguire la revoca, addebita il Conto stesso e restituisce il relativo importo al PSP dell'Ordinante e comunica al Cliente beneficiario l'avvenuta revoca". Non risulta che parte convenuta abbia informato il cliente dello storno, se non dopo il reclamo effettuato da quest'ultimo, ma siffatta circostanza non è contestata dal ricorrente e, se mai, avrebbe potuto concorrere a fondare un'azione risarcitoria e non un'azione restitutoria come quella avanzata.

Alla luce di quanto ricostruito fin qui, segue che parte convenuta, di fronte a una acclarata situazione fraudolenta che riverberava i suoi effetti sul bonifico ricevuto, ha provveduto correttamente e tempestivamente a stornarlo e sotto questo profilo il beneficiario non può vantare nei confronti della propria banca alcun diritto alla restituzione. Del resto, "si soggiunge che nei casi specifici di duplicazione del pagamento, di errore dovuto a motivi tecnici e di 'ordine fraudolento', secondo le regole di autoregolamentazione (*Sepa credit transfer rulebook*) stabilite dall'*European Payments Council*, la banca dell'ordinante può eseguire una richiesta di cancellazione del bonifico (c.d.'recall') entro dieci giorni lavorativi successivi all'esecuzione del '*credit tranfer*', ravvisandosi in dette ipotesi gli estremi delle operazioni non autorizzate regolate dagli artt. 9 e 11 del richiamato decreto [n. 11/2010]: così questo Collegio nella decisione n. 198 del 16 gennaio 2017.

L'importo in contestazione non può essere efficacemente appreso dal beneficiario per il fatto che la provvista necessaria era stata solo fraudolentemente costituita dall'ordinante presso la propria banca. Spetta quindi al ricorrente un'azione verso l'ordinante, volta a recuperare l'importo dovuto e mai correttamente corrisposto.

Ciò detto, il Collegio ritiene necessario stigmatizzare la scarsa diligenza di parte convenuta nell'informare tempestivamente della vicenda occorsa (che il corrispondente le aveva immediatamente comunicato) il ricorrente, in modo da evitare che costui potesse fare affidamento sull'avvenuto incasso (di qui la quietanza rilasciata al cliente) ed essere notiziato dell'intervenuto storno solo successivamente.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso. Delibera allo stesso tempo di rivolgere all'intermediario, nei sensi di cui in motivazione, indicazioni utili a favorire le relazioni con la clientela.